

I o g o

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6607 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Buccellato in Roma, via Cosseria 2;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso Presso L'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Veneto - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Treviso, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della nota del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. -OMISSIS-, avente per oggetto le “Dotazione organiche del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018 – Trasmissione schema Decreto Interministeriale”, nella parte in cui, con riferimento all’insegnamento di strumento (classe di concorso A-55) nei Licei Musicali, ha stabilito che “possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 6 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno”, con conseguente riduzione ad una sola ora dell’insegnamento frontale del primo strumento nei primi quattro anni del Liceo Musicale

della nota del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui stabilisce che la determinazione dell’organico di diritto delle discipline dei licei musicali dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla predetta nota prot. n. -OMISSIS-.

- del manuale utente “IDENTIFICATIVO SW1-SO-MU-SO42- Gestione organico licei musicali-1.0 VERSIONE Ed. 1 Rev. 0 / 02-05-2017” dei Servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, di data incerta in quanto mai pubblicato dal MIUR, nella parte in cui (pagine 35-36) - per le classi prima, seconda, terza e quarta dei Licei musicali - indica solo 1 ora di primo strumento;

- della circolare dell’Ambito Territoriale VI di Treviso, USR Veneto, prot. n. 6313 del 12.06.2017, nella parte in cui stabilisce l’organico del Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto facendo riferimento alla predetta nota prot. n. -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Veneto - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Treviso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2017 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della nota del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante la “Dotazione organiche del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 ” nella parte in cui, con riferimento all'insegnamento di strumento (classe di concorso A-55) nei Licei Musicali, ha stabilito che “possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 6 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno”, con conseguente riduzione ad una sola ora dell'insegnamento frontale del primo strumento nei primi quattro anni del Liceo Musicale;

Rilevato che su identica questione la Sezione ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 5792/2018, pubblicata nelle more della redazione, con argomenti che in questa sede non possono che essere richiamati;

Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito, mentre le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO